

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 16 dicembre 2009

Sui disegni di legge:

(143) MENARDI. - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(263) FILIPPI Marco ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale

(754) GRILLO ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale

(su testo unificato)

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- il comma 2 dell'articolo 1 sia soppresso, dal momento che la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni è stabilita dalla Costituzione;

- all'articolo 2, comma 1, sia riformulato il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 come novellata. L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, infatti, demanda alla legislazione concorrente la materia "porti e aeroporti civili", nell'ambito della quale alle Regioni spetta la potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalle leggi dello Stato. Dalla formulazione del comma 4 sembrerebbe invece dedursi una limitazione della potestà legislativa regionale solo ad ambiti materiali specificamente indicati. Appare inoltre superfluo il riferimento alla potestà regolamentare, che l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione attribuisce direttamente alle Regioni per le materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si segnala, infine, l'esigenza di valutare l'opportunità di attribuire alle Regioni una competenza in materia di porti aventi rilevanza interregionale: benché la legislazione vigente attribuisca alle Regioni, tra le altre, anche le funzioni amministrative relative alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo interregionale, le valutazioni concernenti ambiti territoriali ulteriori rispetto a quelli della singola Regione trovano più opportuna sede di disciplina in ambito nazionale, come peraltro stabilito dal decreto legislativo n. 190 del 2002;

- all'articolo 3, comma 1, sia soppresso, all'articolo 5, comma 12, della legge n. 84 del 1994 come novellata, il meccanismo di silenzio-assenso per l'approvazione del piano regolatore del porto da parte della Giunta regionale, dal momento che la sua mancata approvazione nei termini

Onorevole Presidente
della 8^a Commissione
S E D E

preventivamente fissati trova adeguata soluzione ricorrendo agli usuali poteri sostitutivi disciplinati dalla legislazione vigente, segnatamente dalla legge n. 131 del 2003.

All'articolo 8, comma 1, in riferimento al comma 8 dell'articolo 8, della legge n. 84 del 1994 come novellata, con cui si dispone l'incompatibilità tra la carica di Presidente dell'Autorità portuale e quella di assessore regionale, si ritiene necessaria una puntuale precisazione della norma in relazione alla *ratio* sottostante, che non sembra sufficientemente definita. Si tratta, in sostanza, di chiarire se l'incompatibilità sia valevole per i soli assessori della Regione in cui ha sede l'Autorità oppure per la generalità degli assessori regionali; se l'incompatibilità operi per ragioni sostanziali (esclusività dell'incarico, conflitto di funzioni) e quindi sia applicabile solo nei confronti degli assessori responsabili dei settori che possono interferire nella generale gestione dei porti, ovvero nei confronti di tutti gli assessori a prescindere dall'incarico ricoperto. Ove si volesse evitare ogni possibile conflitto di funzioni, le cause ostative a ricoprire l'incarico di Presidente potrebbero riguardare anche altri incarichi istituzionali.

Si segnala infine, l'esigenza di prevedere il coinvolgimento della Regione interessata per le attività relative agli interventi di bonifica (articolo 5, capoverso «Articolo 5-*bis*»), alla localizzazione di approdi turistici (articolo 6, capoverso «Articolo 5-*ter*», comma 2), al demanio marittimo (articolo 6, capoverso «Articolo 5-*ter*», comma 3).

Sen. BODEGA
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 8^a Commissione
S E D E